



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica

**VARIANTE N. 74 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977 N.
56 E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE
APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

**“MODIFICA ALL’ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE
N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A
SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3”**

F A S C I C O L O D E L L E C O N T R O D E D U Z I O N I

Progetto preliminare adottato con D.C.C. n. 130 del 27.09.2018

Progetto definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Responsabile del procedimento:

Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
arch. Nicola PALLA

Progettisti :

arch. Nicola PALLA
arch. Claudio BOCCARDO

Collaboratori:

ing. Emanuele PENNAZIO
dott. Gian Luca GARGIULO

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI

| NUMERO D'ORDINE | DATA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO | NUMERO DI PROTOCOLLO | NOMINATIVO | NOTE |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|------|
| 1 | 13.12.2018 | 73466 | Città metropolitana di Torino | |

(periodo per la presentazione di osservazioni e proposte: dal 15.11.2018 al 29.11.2018)

OSSERVAZIONE N. 1

**ALLA VARIANTE N. 62 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E
S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AD OGGETTO
"Area per la rilocalizzazione dell'impianto di radio telecomunicazioni RAI"
ADOTTATA CON D.C.C. 22 DEL 08/02/2013**

Proponente: Città Metropolitana di Torino, Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 603-28721/2018 del 12.12.2018 trasmesso con nota del 13.12.2018 prot. n. 140891/2018 (Ns prot. N. 73466 del 13.12.2018),

Note :

L'osservazione richiama per estratto l'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per la parte inerente i contenuti formali.

Sintesi dell'osservazione :

Si chiede di inserire nella delibera di approvazione del progetto definitivo un prospetto numerico della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C., nonché il rispetto dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., non essendo previsti casi di esclusione.

Proposta di controdeduzione :

ACCOLTA

Si provvede ad integrare la relazione del progetto definitivo della variante in oggetto con le informazioni di cui al sopra citato art. 17 comma 7 della L.U.R., conseguentemente saranno richiamati tali aspetti anche nel provvedimento di approvazione.

Si propone di modificare il Fascicolo Unico, e specificamente l'indice della Relazione Illustrativa inserendo il seguente periodo a fondo pagina:

"NOTA: I periodi inseriti nel testo, in accoglimento dell'osservazione pervenuta, sono evidenziati in grassetto corsivo."

Si propone di integrare il testo del Fascicolo Unico, e specificamente la Relazione Illustrativa (capitolo 2 "TIPOLOGIA DELLA VARIANTE VERIFICHE DI CONGRUITÀ", paragrafo "Rispetto all'art. 17 comma 5 della L.U.R.") come segue:

1) s'inseriscono al fondo della lettera c) i seguenti periodi:

"Massima riduzione ammissibile di aree a servizi pubblici: $64.393 \text{ abitanti} * 0,5 \text{ mq/abitante} = \text{mq } 32.196,5$, riduzione delle aree a servizi pubblici $\text{mq } 28.139,31 < \text{mq } 32.196,5$.

La dotazione di aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R. come modificata dalle varianti parziali e dall'incremento della capacità insediativa residenziale dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta essere maggiore di $25,00 \text{ mq/abitante}$, ovvero $26,50 \text{ mq/abitante}$ [$\text{mq } 1.710.306,69 / (64.393+158 \text{ abitanti})$].

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente la riduzione di $0,437 \text{ mq/abitante}$ di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante."

2) s'inseriscono al fondo della lettera d) i seguenti periodi:

"Massima aumento ammissibile di aree a servizi pubblici: 64.393 abitanti * 0,5 mq/abitante = mq 32.196,5, aumento delle aree a servizi pubblici mq 15.957,70 < mq 32.196,5.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente l'aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

L'aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante."

3) s'inseriscono al fondo della lettera e) i seguenti periodi:

"Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante, non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089 abitanti.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti. La verifica di cui alla presente lettera "e" non si applica per gli effetti determinati dai permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.."

4) s'inseriscono al fondo della lettera f) i seguenti periodi:

"Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive."

5) s'inseriscono dopo la lettera h) i seguenti periodi:

"A titolo documentale si riporta l'elenco delle deliberazioni del Consiglio Comunale riferite a permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. vigente da tenersi in considerazione per soddisfare le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R. in relazione agli effetti determinati dai medesimi.

1) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119/2017 del 09.11.2017.

Incremento dell'edificabilità residenziale rispetto al P.R.G.C.: S.L.P. mq 4.605,1 * h. teorica m 3,00 / 110 mc/abit. = 125,6 approssimato a 126 abitanti teorici (computati ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G.C. - 110 mc/abitante);

2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2019 del 31.01.2019.

Incremento dell'edificabilità residenziale rispetto al P.R.G.C.: S.L.P. mq 290,3 * h. teorica m 3,00 / 110 mc/abit. = 7,9 approssimato a 8 abitanti teorici (computati ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G.C. - 110 mc/abitante);

3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07/2019 del 31.01.2019.

Incremento dell'edificabilità residenziale rispetto al P.R.G.C.: S.L.P. mq $677,6 * h$. teorica m 3,00 / 110 mc/abit. = 18,5 approssimato a 19 abitanti teorici (computati ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G.C. - 110 mc/abitante);

4) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/2019 del 31.01.2019.

Incremento dell'edificabilità residenziale rispetto al P.R.G.C.: S.L.P. mq $188,6 * h$. teorica m 3,00 / 110 mc/abit. = 5,1 approssimato a 5 abitanti teorici (computati ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G.C. - 110 mc/abitante);

Il rilascio dei p.d.c. in deroga al P.R.G.C. conseguenti le deliberazioni di cui sopra determina:

- **l'incremento della Capacità insediativa residenziale da 69.089 abitanti a 69.247 abitanti;**
- **l'invarianza delle superfici territoriali e degli indici di cui all'art. 17 comma 5 lett. f).**

NOTE:

1) La revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 individua gli abitanti esistenti e previsti per l'intero territorio comunale pari a 69.089 di cui:

- 64.393 sono stimati in aree urbanizzate o urbanizzande ed è prevista una dotazione di standard a servizi pubblici di cui art. 21 della L.U.R. superiore a 25 mq/abitante;

- 4.696 sono stimati in aree agricole e collinari di tipo Av ed è prevista una dotazione di standard a servizi pubblici di cui art. 21 della L.U.R. uguale a 10 mq/abitante (5mq per l'istruzione e 5 mq per il collettivo).

2) Ai fini della verifica della riduzione, aumento e soddisfacimento della dotazione di standard a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. in via cautelativa sono stati utilizzati:

- il numero di abitanti complessivi esistenti e previsti dal P.R.G.C esclusivamente su aree urbanizzate e urbanizzande al netto di quelli in aree agricole o collinari di tipo AV = ab. 64.393;

- la dotazione di aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R. esistenti e previsti dalla revisione del P.R.G.C. vigente al netto dei 10 mq/ab. riferiti ai 4.696 abitanti in aree agricole [$1.777.850 \text{ mq} - (10 \text{ mq/ab.} * 4.696 \text{ ab.}) = \text{mq } 1.730.890$];"

In conclusione, per le motivazioni sopra enunciate, si ritiene accoglibile la presente osservazione, dando atto che si dispone la modifica degli elaborati progettuali nei termini sopra precisati.

ALLEGATI

Prot. n. 140891 / 2018

Torino, 13 dicembre 2018

Strutt. - IAF -

Al Signor Sindaco

del Comune di

MONCALIERI

protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Oggetto: **TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE
PARZIALE N. 74 AL P.R.G.C.**
(Pratica n. 034/2018)

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino **n. 603-28721/2018 del 12 dicembre 2018**, con il quale viene dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento.

Si ricorda, che ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, una copia della deliberazione di approvazione e degli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana e alla Regione entro 10 giorni dalla sua adozione.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Nadio TURCHETTO)
F.to in originale

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 603 -28721/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 74 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- ⇒ n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- ⇒ n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- ⇒ n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Moncalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000, modificato con successive Varianti strutturali;
- ⇒ ha approvato trenta Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 111 del 22/09/2016 la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante urbanistica n. 70 al P.R.G.C. "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico";
- ⇒ ha adottato con deliberazione G.C. n. 120 del 19/04/2018 la proposta tecnica del progetto definitivo della Variante al P.R.G.C. di adeguamento alla disciplina R.I.R.;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 55 del 08/05/2018 la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante urbanistica n. 76 al P.R.G.C. "Aggiornamento del quadro dei dissesti legati alla dinamica fluviale e della carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016";

- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 130 del 27/09/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 74 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città metropolitana, in data 29/10/2018, (pervenuto il 06/11/2018 ns. prot. 124894/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento; (pratica n. VP-34/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 56.115 abitanti nel 1971, 64.035 abitanti nel 1981, 59.700 abitanti nel 1991, 53.120 abitanti nel 2001 e 55.875 nel 2011; il trend demografico indica un'iniziale crescita dal 1971 al 1981, seguita da un graduale calo nel decennio 1991-2001, cui è seguito un aumento nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 4.753 ettari, dei quali 3.057 ettari in zona pianeggiante e 1.696 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 3.038 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 63,9% del territorio comunale), 1.197 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 518 ettari con pendenze superiori al 25%; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.949 ettari appartengono alla *Classe I^* (di cui ha 741 a destinazione diversa da quella agricola) e 851 ettari alla *Classe II^* (di cui ha 378 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 434 ettari di aree boscate (pari a circa il 9% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nella Zona 3 "AMT - SUD" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Sud-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("*a*) Infrastrutture; *b*) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; *c*) Sistemi di diffusione urbana,; *d*) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; *e*) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; *f*) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- ⇒ è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- ⇒ polarità e gerarchie territoriali: è compreso tra i "Centri medi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese;
- ⇒ sistema produttivo: è interessato da tre Ambiti produttivi di Livello I;
- ⇒ programmazione commerciale: è classificato "Comune Polo" dell'Area di programmazione commerciale di Torino;
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 come "Centro storico di media rilevanza regionale";
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è interessato dalle linee ferroviarie Nodo di Trofarello, Torino-Airasca-Pinerolo-Torre Pellice, Torino-Asti-Alessandria, Torino-Fossano-Cuneo-Savona;
 - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano SFM1 (Pont-Rivarolo-Chieri), SFM4 (Torino-Bra), SFM6 (Torino-Asti), SFM7 (Torino-Fossano), con la presenza di stazione;

- è attraversato dalle seguenti strade: Tangenziale Sud di Torino e Autostrada A6 Torino-Savona; S.P. 020 del colle di Tenda e valle Roja, S.P. 393 di Villastellone, S.P. 125 di Revigliasco, S.P. 126 di Santa Brigida, S.P. 144 di Santa Maria;
- è interessato dai progetti di viabilità 34 e 182 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
- è attraversato da 5,2 km di piste ciclabili;

⇒ **assetto idrogeologico del territorio:**

- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po, Torrenti Sangone, Chisola e Banna, Rio Tepice e del Vallo, Rio Sauglio, Canale del Molino del Pascolo della Ficca e Rio Pallera;
- i dati sul dissesto idrogeologico indicano: 71 frane puntuali, 96 ettari di frane areali, 9 ettari interessati da conoidi, 37,1 km di dissesti lineari, 2406,8 ettari di dissesti areali;
- il vigente "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" (P.A.I.), evidenzia l'inserimento in fascia A, B, C di 1.397,5 ettari e limiti di progetto per 2,1 km;
- è compreso con altri 19 Comuni nell'ambito omogeneo "Sud 5" ai fini delle attività di studio dell'apposito Gruppo di Lavoro, per la conoscenza del quadro delle criticità idrogeologiche, previste dal PTC2;

⇒ **tutela ambientale:**

- il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d'area;
- l'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po per 784,8 ettari;
- Siti Rete Natura 2000 – SIC per 122,7 ettari;
- l'area attrezzata "Le Vallere" dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;
- fasce perifluviali: 871 ettari;
- corridoi di connessione ecologica: 894 ettari;
- è compreso nel progetto Tangenziale Verde Sud per 156 ettari;
- presenza di vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs. 42/2004) esteso per 1.918 ettari, trattato dal PPR (Piano Paesaggistico Regionale);
- il PPR annovera tra i siti Unesco il *Castello di Moncalieri* all'interno del Sito Seriale "*Residenze Sabaude*";

preso atto che il Comune di Moncalieri è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed ha in corso l'aggiornamento del Piano dei dissesti a seguito dell'evento alluvionale del 21-25 novembre 2016;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 130 del 27/09/2018 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 74, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare le norme e le cartografie del Piano riferite all'ambito Cr5, in particolare:

"a) si riduce la superficie di aree a servizi pubblici minima da reperire in sito al fine di consentire la monetizzazione ai sensi dell'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.C. e dell'art. 21 comma 4bis della L.U.R..

b) il reperimento in sito di aree per opere di urbanizzazione, includerà anche le superfici per l'eventuale viabilità al fine di non eccedere il 60% di aree dismesse/assoggettate all'uso pubblico;

c) si modificano le tipologie edilizie ammissibili al fine di consentire potenzialmente interventi con minore superficie d'impronta e meglio inseriti nel contesto in cui ricadono;

d) si stralcia la rappresentazione dell'area a servizi pubblici sulla quale insiste un edificio con titolo edilizio in sanatoria 482/95 rilasciato in data 29/09/2005, avente estensione, conformazione e localizzazione che ne rendono inopportuna l'acquisizione;

e) si individuano due autonomi comparti d'attuazione;

f) si adegua limitatamente il perimetro dell'area normativa Cr5 assoggettata all'orografia del sito e alla consistenza catastale, per i tratti in cui l'incoerenza è riconducibile al mero errore materiale e/o di rappresentazione delle adiacenti aree edificabili;

g) a recepimento della D.D. 1132 del 26.06.2017 dell'Organo Tecnico Comunale (provvedimento di esclusione della presente variante urbanistica dallo svolgimento della fase di V.A.S.) si integra il comma 7 della normativa particolare con specifiche prescrizioni." (Cfr. deliberazione C.C. n. 130 del 27/09/2018)

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 130 del 27/09/2018 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso parere di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con determinazione dirigenziale n. 1132 del 26/06/2017, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. - fase di screening;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/12/2018;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 29/11/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 74 al P.R.G.C. vigente del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione C.C. n. 130 del 27/09/2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di dare atto che** vengono presentati i seguenti rilievi formali:
 - richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "*la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo la capacità insediativa e i parametri (del sopraccitato comma 5), modificati e non con la Variante in questione;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Moncalieri per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di disporre** l'immediata eseguibilità.

Torino, **12 DIC. 2018**

Il Vicesindaco metropolitano
delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema
Informativo e Provveditorato, Protezione Civile,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)

